



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIREZIONE DEL PERSONALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis, che disciplina le progressioni all'interno della stessa area;

VISTI il Regolamento 27 aprile 2006, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 gennaio 2012, n. 2571, che individua le modalità di accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 13 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 con il quale il nuovo sistema di classificazione del personale è stato articolato in quattro Aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali:

Area degli operatori

Area degli assistenti

Area dei funzionari

Area delle elevate professionalità;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e in particolare l'articolo 16 del CCNL 2022-2024, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" e le relative modalità e criteri di attuazione;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (legge di bilancio 2026);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modificazioni;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze" e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161; del 22 giugno 2022, n. 100, recanti modifiche e integrazioni al predetto decreto; del 26 luglio 2023, n. 125, che, in particolare, ha istituito il Dipartimento dell'economia;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha istituito il Dipartimento della giustizia tributaria;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale appartenente all'area prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 settembre 2021 recante "Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze", come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2024, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 212 del 10 settembre 2024, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2022, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2024, recante l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e, in particolare, l'articolo 89, rubricato "Ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano";

VISTO l'esito dei controlli sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 11 novembre 2025, esercitati ai sensi dell'art. 40 *bis* del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi, con le note prot. n. 124467 del 18 novembre 2025 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di bilancio – MEF, prot. n. 273911 del 20 dicembre 2025 della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e prot. n. 141469 del 23 dicembre 2025 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali;

VISTO l'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 30 dicembre 2025, con il quale, tra l'altro, sono state individuate le risorse aventi carattere di certezza e stabilità da destinare alle progressioni economiche, il numero dei passaggi di posizione economica per Area, i requisiti per la partecipazione a ciascuna procedura selettiva ed i relativi criteri selettivi;

RITENUTO per quanto sopra indicato di dare avvio alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area dei Funzionari per l'attribuzione del differenziale stipendiale;

DECRETA:

- Art. 1 -

Passaggi programmati

1. È indetta la seguente procedura per lo sviluppo economico all'interno dell'Area dei Funzionari, finalizzata all'attribuzione del differenziale stipendiale, riguardante un contingente di personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze, pari al numero dei passaggi programmati nell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 30 dicembre 2025:

AREA	DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI	VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE
FUNZIONARI	979	2.250,00

2. Tale contingente è comprensivo di n. 2 differenziali stipendiali da riservare ai Funzionari che prestano servizio nell'ambito degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano.

- Art. 2 -

Requisiti di ammissione

1. La procedura di cui all'art. 1 è riservata al personale dipendente inquadrato nell'Area dei Funzionari e appartenente al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 1° gennaio 2025, anche se temporaneamente in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra analoga posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente, con esclusione quindi dei dipendenti di ruolo in altra amministrazione, comandati, o in analoga posizione temporanea, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'Area all'interno della quale si concorre, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
 - b) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'Area dei funzionari da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2024 presso il Ministero dell'economia e delle finanze o, per il solo personale assunto per mobilità, presso l'Amministrazione di

provenienza. Il periodo di servizio svolto nell'Area con contratto di lavoro a tempo determinato, in continuità con l'immissione nel ruolo del Ministero, è equiparato a quello a tempo indeterminato;

- c) non aver beneficiato, nei due anni antecedenti al 1° gennaio 2025, di alcuna progressione economica o verticale. Ai fini della verifica del presente requisito, si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche conseguite presso il MEF, ovvero nel solo caso di assunzione tramite mobilità, presso l'Amministrazione di provenienza;
 - d) non essere stati destinatari, negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, superiore al rimprovero scritto;
2. Sono ammessi a partecipare alla procedura, con riserva, i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente, anche se sospeso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.
3. In ogni caso, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di cui ai precedenti commi del presente articolo o la sussistenza o sopravvenienza di una causa di esclusione.

- Art. 3 -

Criteri selettivi

- 1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali – fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente bando - sarà attribuito sulla base di apposite graduatorie nazionali, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri individuati dall'art. 3 dell'accordo nazionale sottoscritto in via definitiva, ai sensi di legge, il giorno 30 dicembre 2025.
- 2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a **100 punti**, così ripartiti:
 - a) Massimo 40 punti per la media delle ultime tre valutazioni annuali conseguite;
 - b) Massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
 - c) Massimo 30 punti per le capacità culturali.
- 3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni, ossia in data antecedente al 1° gennaio 2019, viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 4% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 -

Valutazione professionale triennale

- 1. Il punteggio massimo conseguibile per la media delle ultime tre valutazioni professionali conseguite è di **40 punti**, secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
	≥ 90 - 100	40,00
	≥ 80 - < 90	39,00
	≥ 70 - < 80	38,00
	≥ 60 - < 70	34,00
	≥ 50 - < 60	32,00
	≥ 40 - < 50	30,00
	≥ 30 - < 40	28,00
	< 30	00,00

2. Per la valutazione professionale triennale si tiene conto degli esiti di valutazione delle tre ultime valutazioni individuali annuali conseguite nell'area di riferimento, ancorché non contigue, a partire dal 2018, data di introduzione del sistema di valutazione e misurazione della performance del MEF.
3. Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione acquisisce la **valutazione conseguita nell'annualità mancante dall'Amministrazione**, ente o struttura di competenza presso cui il candidato ha prestato servizio. I criteri e il relativo punteggio sono rapportati alla griglia di valutazione del sistema in vigore presso il MEF.
4. Per il personale in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un **valore pari a zero**.

- Art. 5 -

Valutazione esperienza professionale

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo dell'esperienza professionale è di **30 punti**, attribuiti secondo i seguenti criteri:
 - a) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nell'Area** dei Funzionari e nelle corrispondenti Area Terza e Area C sono assegnati: **0,154 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 26 anni (**punteggio massimo 4 punti**).
 - b) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato **nell'ultima fascia retributiva** conseguita nell'ordinamento economico professionale previgente alla data del 1° novembre 2022 e confluita nell'attuale differenziale stipendiale sono assegnati: **2,5 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 8 anni (**punteggio massimo 20 punti**).
 - c) Per l'esperienza professionale complessivamente maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono assegnati, con **punteggio massimo complessivo di 6 punti**:
 - 1) **0,2 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato **presso il MEF (punteggio massimo 6 punti)**;

- 2) **0,05 punti** per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (**punteggio massimo 2 punti**).

2. Ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio di cui alla lettera c):

- i periodi di servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. sono valutati come servizio svolto presso l'amministrazione di destinazione, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.
- I periodi di servizio prestato in posizione di assegnazione temporanea con protocollo d'intesa o distacco presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., o di distacco e fuori ruolo internazionale sono valutati come servizio svolto presso il MEF.
- I periodi di servizio prestato in posizione di comando, distacco, assegnazione temporanea con protocollo d'intesa o istituti analoghi presso il MEF sono valutati come servizio svolto presso il MEF.

3. I periodi di aspettativa sono valorizzati quando l'aspettativa è equiparata al servizio prestato, e quando il riconoscimento dell'anzianità di servizio non vale esclusivamente a fini del trattamento pensionistico, ovvero qualora previsto dalla normativa vigente o dalla giurisprudenza prevalente.

4. I periodi di aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. o presso istituzioni europee o internazionali sono valutati come servizio svolto presso l'amministrazione di destinazione.

5. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

- Art. 6 -

Valutazione titoli di studio e culturali

1. Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio e culturali è di **30 punti**.
2. I titoli di studio e culturali sono valutati come di seguito riportato, tenendo conto solo del titolo più elevato posseduto. I titoli **aggiuntivi** sono valutabili fino a un massimo di **7 punti**. In caso di laurea specialistica o magistrale indicata come titolo più elevato posseduto, la laurea breve o di primo livello di cui è naturale prosecuzione non è valorizzabile come titolo ulteriore.

CAPACITA' CULTURALI	TITOLO DI STUDIO PRINCIPALE	MAX 23,00	LICENZA ELEMENTARE	4
			LICENZA MEDIA INFERIORE	8
			DIPLOMA PROFESSIONALE (2 o 3 anni)	12

			DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	17
			DIPLOMA UNIVERSITARIO (di durata inferiore a 3 anni)	19
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE EQUIPOLLENTE	20
			LAUREA SPECIALISTICA/VECCHIO ORDINAMENTO/MAGISTRALE	23
	ULTERIORI TITOLI	MAX 7,00	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE EQUIPOLLENTE	2
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA/VECCHIO ORDINAMENTO/MAGISTRALE	3
			MASTER I LIVELLO/CORSO DI PERFEZIONAMENTO (a)	2
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE/ CORSO DI PERFEZIONAMENTO (b)	3
			DOTTORATO	4
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE (c)	3

3. Per i seguenti titoli aggiuntivi:

- Master di I livello o Corso di perfezionamento: il punteggio (2 punti) è attribuito esclusivamente se il titolo è rilasciato da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario. Sono equiparati ai Master di I livello i corsi di perfezionamento con 1500 ore e 60 CFU certificati, che prevedono un esame finale, rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento della laurea breve o di primo livello;
- Master di II livello o Corso di perfezionamento: il punteggio (3 punti) è attribuito esclusivamente se rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario. Sono equiparati ai Master di II livello i corsi di perfezionamento con 1500 ore e 60 CFU certificati, che prevedono un esame finale, rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento della laurea specialistica/Vecchio ordinamento/magistrale.
- Abilitazione professionale: il punteggio (3 punti) è attribuito se l'abilitazione è rilasciata per l'esercizio di una libera professione, conseguita previo superamento di un esame di Stato e che consenta l'iscrizione a un albo. Sono considerate solo le abilitazioni che richiedono il previo possesso della laurea.

4. Non saranno presi in considerazione titoli di studio e culturali diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente sopra indicati.

5. Sono valutabili i titoli di studio stranieri, ossia rilasciati da enti non italiani, riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo che abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, il riconoscimento

accademico o il conferimento del valore legale di cui all'art. 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Sono valutabili i titoli di studio stranieri, ossia rilasciati da enti non italiani, riconosciuti dallo Stato estero ove ha sede l'ente che ha emesso il titolo, per i quali, pur in assenza del riconoscimento accademico o del conferimento del valore legale, il candidato abbia inviato, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, l'apposita richiesta di riconoscimento dei titoli esteri ai fini della progressione di carriera, di cui all'art. 38, comma 3.1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 3, co. 1, lett. a) del regolamento di cui al DPR 30 luglio 2009, n. 189.

Per i titoli accademici esteri, al fine di consentire all'Amministrazione la trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca, il candidato invia la richiesta mediante posta elettronica certificata al DAG-Direzione del Personale-Ufficio VII al seguente indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it.

Pena il rigetto della richiesta per irricevibilità, il candidato allega la documentazione necessaria, come dettagliata sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca ai seguenti link:

<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>;

<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/pdf%202.pdf>.

La documentazione di cui sopra va inviata anche nel caso in cui il provvedimento di riconoscimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi o progressioni di carriera.

Non saranno prese in considerazione richieste di riconoscimento pervenute oltre i termini di scadenza del bando.

7. In caso di mancato riconoscimento dei titoli esteri da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, la valorizzazione dei titoli di studio esteri è soggetta a revoca.

- Art. 7 -

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. Il/la dipendente dovrà produrre apposita domanda di ammissione alla procedura esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://progressionieconomiche.mef.gov.it> È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello 2 o superiore, CIE (Carta d'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei servizi).
2. È possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione a decorrere **dalle ore 11:00 (ora italiana) del 10 marzo 2026**. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovrà essere perentoriamente completata entro **le ore 11:00 (ora italiana) del 26 marzo 2026**.
3. Qualora il candidato compili più volte il format online, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura in questione.
5. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio e per la propria identificazione nella graduatoria. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.

6. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
7. Nel modulo di domanda on-line, alcuni campi risulteranno precompilati con i dati già in possesso dell'Amministrazione; ove i campi siano modificabili dal dipendente, è onere dello stesso correggerli qualora non corrispondenti con le informazioni in suo possesso. Qualora i dati non fossero modificabili sulla piattaforma, il dipendente dovrà presentare una segnalazione agli Uffici competenti. Per i campi dove non è presente alcun dato sarà cura del dipendente procedere alla relativa compilazione.
8. Le dichiarazioni rese dal/dalla dipendente nella domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
9. Con l'invio della domanda il/la dipendente esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
10. Il presente bando è pubblicato sul portale Intranet e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze (<http://www.mef.gov.it>).

- Art. 8 - Commissione

1. Con successivo provvedimento, sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da un Dirigente generale con funzione di Presidente, da due Dirigenti di seconda fascia e da un/una dipendente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di segretario, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

- Art. 9 - Graduatoria

1. La graduatoria provvisoria sarà formulata sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda, e delle verifiche effettuate, anche a campione, dall'Amministrazione.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati potranno trasmettere eventuali istanze di riesame al seguente indirizzo: progressionieconomiche@mef.gov.it.
3. La graduatoria definitiva sarà pubblicata a conclusione delle ulteriori verifiche svolte dall'Amministrazione, anche a campione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in merito al possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché delle valutazioni sulle istanze pervenute in relazione alla graduatoria provvisoria.
4. A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria il candidato con:

- a. maggiore valore della media delle ultime tre valutazioni della performance individuale di cui all'art. 4;
 - b. in caso di ulteriore parità, titolo di studio più elevato posseduto, in coerenza con l'ordinamento dei titoli di studio -ivi compresi i titoli di studio aggiuntivi- di cui all'art. 6 comma 2 del bando;
 - c. in caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32 comma 4 del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito, ai sensi dell'art. 9 del Dpcm 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "Regolamento di attuazione relativo ai distacchi del personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o stati esteri".
 - d. In caso di ulteriore parità, si applicano i titoli previsti dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.
5. Le graduatorie, provvisoria e definitiva, distinte per ciascuna Area, saranno pubblicate sul sito istituzionale e sul portale Intranet del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti, anche per quelli in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente.
 6. Dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, decorrerà il termine per le eventuali impugnative avverso le graduatorie stesse.
 7. Con il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva sarà assegnato il differenziale stipendiale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura, ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva nel limite del numero dei passaggi programmati indicati nel precedente articolo 1.
 8. Qualora, anche a seguito di tali controlli, fosse accertata, in qualsiasi momento, l'inidoneità a partecipare, l'Amministrazione disporrà l'esclusione del dipendente interessato dalla procedura in questione, con provvedimento motivato.

- Art. 10 -

Attribuzione dei differenziali stipendiali

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente bando, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2022-2024.

- Art. 11 -

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi — Direzione del Personale — Ufficio IV — per le finalità di gestione della procedura selettiva.
2. Il dipendente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. I dati forniti dai dipendenti sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto di lavoro, con l'utilizzo di procedure informatizzate e strumenti cartacei, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali

allo svolgimento della procedura selettiva, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

4. Ogni partecipante alla procedura gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del citato Ufficio IV della Direzione del Personale.

- Art. 12 -

Accesso agli atti della procedura

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della procedura è differito fino al termine di approvazione delle graduatorie definitive di cui all'art. 9 del presente bando.
2. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio IV della Direzione del Personale.

- Art. 13 -

Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nei termini prescrizionali indicati dalla legge.

- Art. 14 -

Norme di salvaguardia

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.
2. Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo <http://www.mef.gov.it> e sul portale Intranet Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
3. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura avvengono esclusivamente con pubblicazione sul predetto sito e sul portale Intranet, con valore di notifica nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura.
4. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Fabrizio Curcio

Firmatario1